



Città di Villorba
PROVINCIA DI TREVISO

**REGOLAMENTO
PER LO SVOLGIMENTO
DELLE SEDUTE
DELLA GIUNTA COMUNALE
IN MODALITÀ TELEMATICA**

Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 24 del 27.02.2023

In vigore dal 11.03.2023

INDICE

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Requisiti tecnici

Art. 4 – Convocazione

Art. 5 – Svolgimento delle sedute

Art. 6 – Protezione dei dati personali

Art. 1
Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in modalità telematica.

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, sono definite “sedute in modalità telematica” le riunioni della Giunta comunale che si svolgono quando uno o più o tutti i componenti sono collegati in videoconferenza, anche a distanza, ossia da luoghi diversi, anche differenti tra loro, dalla sede dell’incontro fissato nella convocazione.

2. La Giunta si assume in ogni caso convocata presso la Sede Comunale.

3. Per videoconferenza si intende l'utilizzo di canali elettronici finalizzato a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio e video.

Art. 3
Requisiti tecnici

1. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:

a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;

b) la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;

c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;

d) la garanzia della segretezza delle sedute;

e) la sicurezza dei dati e delle informazioni;

2. Al fine di consentire a coloro che siano collegati in videoconferenza la conoscibilità degli atti della riunione, è necessario provvedere alla loro trasmissione, preventivamente o contestualmente alla seduta, mediante posta elettronica o sistemi informatici di condivisione di files.

3. La piattaforma deve garantire che il Segretario comunale abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

Art. 4
Convocazione

1. La convocazione delle adunanze della Giunta comunale per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità telematica, deve essere inviata, su indicazione del Sindaco, dalla Segreteria generale a tutti i componenti dell'Organo telefonicamente, tramite WhatsApp o a mezzo mail.

2. Nel caso in cui sia prevista la modalità telematica, la Segreteria generale provvederà a trasmettere ai componenti interessati le modalità di accesso alla piattaforma utilizzata per il collegamento.

Art. 5

Svolgimento delle sedute

1. Nel caso di seduta telematica, uno o più o tutti i componenti della Giunta potranno essere collegati in videoconferenza dalla Sede Comunale o da altri luoghi. Tutti i partecipanti, compreso il Segretario comunale, possono essere collegati da sedi diverse da quella Comunale.

2. La partecipazione dei componenti in videoconferenza deve avvenire secondo le modalità previste nel presente regolamento.

3. Per la validità delle sedute in modalità telematica, restano fermi i requisiti di validità richiesti per le adunanze ordinarie come disciplinato dallo Statuto.

4. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, compete al Segretario verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti.

5. Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all'assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta e rinviata.

6. È fatto obbligo ai partecipanti di permanere davanti alla videocamera per tutta la durata della seduta. In caso di necessità di assentarsi momentaneamente o di abbandonare definitivamente la seduta, ne dovrà essere data preventiva comunicazione al Presidente e al Segretario che annoterà l'assenza.

Art. 6

Protezione dei dati personali

1. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.